

**COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA**

REGOLAMENTO AREE DI SGAMBAMENTO PER CANI

- Art.1 - Oggetto del Regolamento*
- Art.2 - Definizioni*
- Art.3 - Principi generali della regolamentazione*
- Art.4 - Ambito di applicazione*
- Art.5 - Oneri e obblighi per i fruitori dell'area*
- Art.6 - Apertura dell'area*
- Art.7 - Gestione e manutenzione delle aree*
- Art.8 - Attività di vigilanza a sanzioni*
- Art.9 - Entrata in vigore*

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette "aree di sgambamento per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani, come previsto dalla legge regionale n.27 del 7 aprile 2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", il cui art. 21 "Aree di sgambamento" recita:
"Le amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza."

Art.2 - Definizioni

- a) Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
- b) Proprietario/conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambamento.

Art.3 - Principi generali della regolamentazione

1. Le aree di sgambamento per cani sono realizzate al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi,

riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art.4 - Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani.

Art.5 - Oneri e obblighi per i fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani.
2. I Proprietari/conduuttori per accedere all'area di sgambamento devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
3. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.
4. I minori di anni 16 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell'area è presente solamente il proprio cane. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà.
5. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purchè ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non sievidenzino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.
6. L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa.
7. L'accesso contemporaneo all'area è consentito ad un massimo di cinque cani.
8. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore) non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambamento. Lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerli costantemente al guinzaglio, vigilati e custoditi.
9. In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree di sgambamento, cioè una fruizione completa da parte di tutti i cittadini; devono inoltre essere evitati i giochi che possono favorire la competizione fra cani.
10. E' vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E'

- altresì vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
11. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni.
 12. E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambamento.
 13. Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita; coloro che accedono all'area devono adottare ogni accorgimento al fine di evitare episodi di fuga dei cani e, pertanto, devono sempre verificare la corretta chiusura dei cancelli, condurre i cani nell'area al guinzaglio e liberarli solo nel momento in cui i cancelli di accesso alla stessa siano chiusi.
 14. I proprietari/conduuttori hanno l'obbligo di ricoprire buche scavate dai propri cani.
 15. Non è consentito introdurre all'interno dell'area di sgambamento i cani che abbiano meno di tre mesi di età e cani con malattie trasmissibili.

Art.6 - Apertura dell'area

1. Salvo diverse disposizioni le aree sono fruibili tutti i giorni dalle ore 7,00 alle ore 22,00. L'Amministrazione comunale può disporre chiusure straordinarie delle aree per consentire lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative legate agli animali.
2. In caso di condizioni meteorologiche avverse o qualora insorgessero problemi di ordine igienico-sanitario e di incolumità per i cittadini, l'accesso alle aree di sgambamento potrà essere temporaneamente sospeso.

Art.7 - Gestione e manutenzione delle aree

1. Il Comune provvederà alla manutenzione straordinaria delle aree
2. Provvederà, altresì, direttamente o attraverso affidamento a terzi, alla gestione ed alla manutenzione ordinaria delle aree.
3. Il Settore Tecnico effettuerà almeno una visita di sopralluogo annuale al fine di accertare lo stato dei luoghi ed a programmare gli interventi necessari.

Art.8 - Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo delle aree di sgambamento è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di polizia locale e dalle altre forze dell'ordine. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria ASL di Cesena svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
2. Ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Art.9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.